

Comune di Cossato

(Provincia di Biella)

Convenzione tra il Comune di Cossato e l'Associazione di categoria _____ per lo svolgimento di attività tecnico gestionali di _____ supporto di cui all'art. 11.4 della L.R. 28/1999 e s.m.i. e alla D.G.R.. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023.

Rep. _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Cossato

TRA

il Comune di Cossato (di seguito denominato Comune), con sede in Cossato Piazza E. Angiono, 14 C.F. 83000070025, rappresentata da _____, in qualità di _____

E

l'associazione _____ con sede legale in _____ - C.F. _____ rappresentata da _____, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore;

Premesso che:

- la legge regionale n.3 del 09 marzo 2023 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2022*", agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 ha disposto di inserire i corrispondenti articoli 11.1 (Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica), 11.2 (Disposizione per i soggetti provenienti da fuori regione), 11.3 (Sanzioni), 11.4 (Disposizioni generali sui controlli di regolarità) e 11.5 (Norma finale) nella Legge Regionale n.

28/1999, introducendo specifiche disposizioni recanti un nuovo sistema di verifica della regolarità amministrativa, previdenziali, assistenziale e fiscale delle imprese di commercio su area pubblica basato sui documenti della Carta di Esercizio e dell'Attestazione annuale di regolarità;

- tale sistema subordina la sussistenza della regolarità dell'impresa alla prova che la medesima sia effettivamente iscritta a INPS, INAIL, CCIAA e che la stessa abbia presentato la dichiarazione dei redditi dell'impresa all'Agenzia delle Entrate per l'ultima annualità utile; il sopra citato articolo 11.4 al comma 4 sancisce, tra l'altro, che la Giunta regionale adotta i criteri e le disposizioni di attuazione, anche in riferimento del regime transitorio e finale nella fase di prima applicazione;

- con delibera della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 31-7937 è stato disposto di revocare contestualmente la D.G.R. n.20-380 del 26 luglio 2010, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 16-6443 del 23 gennaio 2023 e di attivare il sistema informatico di gestione degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica;

- al punto 2.1 del Capo II dell'allegato A) della succitata D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023 si specifica che *“la carta di esercizio è compilata, in modalità telematica, direttamente dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, oppure, previo conferimento di apposita procura, da un intermediario o dalle Associazioni di categoria delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative”*; allo stesso modo, al punto 2.3 dello stesso Capo II dell'allegato A) viene riportato che *“i singoli titoli abilitativi presenti*

nella carta di esercizio devono essere vidimati dai Comuni in cui è svolta l'attività su posteggio e dai Comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione itinerante o, a titolo gratuito, dalle Associazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, a ciò delegate dai Comuni, e con esclusivo riferimento alle carte da loro compilate”;

- per, quanto concerne l'attestazione annuale al Capo III punto 1.5, così si riporta: *“La predetta verifica può essere effettuata anche dalle Associazioni di categoria delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative, a titolo gratuito, solo nel caso in cui la relativa richiesta sia stata trasmessa dalla medesima Associazione di categoria. In tal caso l'Associazione rilascia direttamente l'attestazione”;*
- in applicazione di quanto disposto al punto 1.3 al Capo VII dell'allegato A) della D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, per l'attuazione di quanto previsto dalla suddetta D.G.R. i Comuni possono delegare, mediante apposite convenzioni, lo svolgimento, a titolo gratuito, di attività tecnico gestionali di supporto, alle Associazioni di categoria delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative.

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Con la presente convenzione, il Comune di Cossato delega a titolo gratuito all'associazione di categoria _____, che accetta, l'espletamento dell'attività di supporto gestionale telematico degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica di cui all'art. 11.4 della L.R. 28/1999 e s.m.i. e

all'allegato A) della D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023, nonché di custodia della documentazione e di trasmissione sintetica dei dati alla Città, così come indicato nella presente convenzione. Detta carta di esercizio ed attestazione annuale di regolarità deve essere esibita dall'operatore in originale o in forma informatica e può essere depositata in copia semplice all'associazione.

2. Nell'esercizio dell'attività delegata le associazioni si conformano ai principi di cui all'articolo 1 della L. 241 del 7/08/1990.

3. L'associazione delegata, per ogni autorizzazione, rilascia copia dell'avvenuta emissione della carta di esercizio e della attestazione annuale di regolarità, su modello conforme così come predisposto nel portale telematico dedicato della regione Piemonte.

4. L'attività sarà svolta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione e ad avvenuta abilitazione ad operare all'interno del portale Regionale.

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti, per uguale periodo.

2. Ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, le parti si potranno incontrare al fine di effettuare una verifica sull'andamento dell'attività.

3. Qualora una delle parti intendesse recedere anticipatamente rispetto ai termini stabiliti al presente articolo dovrà comunicare la volontà di recesso mediante PEC da inviarsi almeno sessanta giorni prima della data di effettiva interruzione dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 3 - Attività di raccolta e verifica

1. L'attività di raccolta e verifica della presente convenzione ha per oggetto l'espletamento dell'attività di supporto gestionale telematico degli adempimenti relativi alla carta di esercizio e all'attestazione annuale di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica di cui all'allegato A) della D.G.R. n31-7937 del 18 dicembre 2023 e ss.mm.ii. Per le nuove aziende che hanno avviato l'attività durante l'anno (desumibile dalla visura camerale) e fuori dai termini previsti dalla richiamata normativa, la compilazione e la vidimazione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale di regolarità sono regolamentate ai punti 4.1 e 4.2 del Capo II e ai punti 3.1 e 3.3 del Capo II dell'allegato A) della D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023.

2. L'associazione, prima dell'inizio dell'attività, comunica al Comune i giorni e gli orari di apertura al pubblico nonché la sede a ciò adibita e si impegna a garantirne l'operatività per l'intera durata della convenzione.

3. Il Comune provvede a comunicare tali orari utilizzando i propri canali informativi.

4. La verifica consiste nell'accertamento della completezza e della correttezza della documentazione prodotta dall'operatore, nella vidimazione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale attraverso il portale telematico della Regione Piemonte. Successivamente l'associazione provvederà al rilascio di copia dei documenti sopra citati.

Art. 4 - Modalità operative

1. Nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione l'Associazione non potrà accettare documentazioni prive del numero di Codice Fiscale del denunciante e prive di copia fotostatica del documento di

identità. Nel caso di presentazione da parte di persone giuridiche, sarà necessario indicare, altresì, il numero di codice fiscale del legale rappresentante (persona fisica) che presenta la documentazione. Non potranno essere accettate e conseguentemente vidimate e rilasciate copie a fronte della presentazione di documentazione incompleta.

2. Qualora la documentazione sia completa ed il portale regionale abbia concluso la procedura di emissione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale del soggetto presentante, l'associazione rilascia la copia dell'avvenuta emissione di cui all'articolo 1, comma 3 al soggetto presentante.

Art. 5 - Firme e trattamento dei dati personali

1. Le associazioni sono tenute agli obblighi di legge sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196 in qualità di soggetti responsabili nominati dal Comune. Tuttavia, compete all'associazione la predisposizione delle misure organizzative previste dalla normativa.

2. Il rapporto di lavoro degli addetti, destinati dall'Associazione o dai loro organismi (quali enti o società controllate) all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, non vincola in alcun modo il Comune.

Art. 6 - Diritti e obblighi delle parti

1. L'associazione si impegna a:

- comunicare, in proprio o attraverso Enti e/o Società collegate ed in ausilio al Comune, alle imprese gli adempimenti previsti nell'allegato A) della D.G.R. n. 31-7937 del 18 dicembre 2023 e ss.mm.ii. ed inerenti l'attività di cui alla presente convenzione;
- trattare, con le modalità indicate nella presente convenzione, unicamente le procedure di vidimazione e rilascio copia dell'avvenuta emissione di cui

al precedente Art. 3;

- garantire la trasparenza e lo svolgimento imparziale delle operazioni di raccolta della documentazione per la vidimazione di cui al precedente Art. 3;
- custodire ed archiviare la documentazione annuale prodotta ai fini di un'immediata consultazione qualora richiesta dal Comune;
- consentire l'accesso diretto al personale comunale della documentazione conservata a fini di verifica, concordando anticipatamente la data con gli uffici dell'associazione;
- svolgere l'attività nel totale rispetto delle procedure di cui alla presente convenzione o che saranno definite congiuntamente al Comune.

Art. 7 - Procedimento per l'archiviazione della documentazione

1. Le Associazioni provvedono ad archiviare la documentazione prodotta dagli operatori con modalità che consentano una rapida consultazione secondo quanto previsto all'articolo 6 della presente convenzione.
2. Per particolari esigenze, su espressa richiesta degli Comunali, le associazioni dovranno trasmettere singoli fascicoli di documentazione.
3. L'attività di cui alla presente convenzione sarà sospesa, da parte delle Associazioni, nel periodo dal 1° al 31 agosto e nelle festività natalizie dal 20 al 31 dicembre di ogni anno.
4. Ogni effetto giuridico, conseguente alla presentazione della documentazione, decorre dalla data di presentazione della medesima da parte dell'impresa all'Associazione.

Art. 8 - Controllo dell'attività e revoca della convenzione

1. Il comune di Cossato controlla il corretto esercizio dell'attività delegata

alle associazioni. Qualora Il Comune verifichi gravi inadempienze e/o ritardi nell'applicazione della presente convenzione, nonché in caso di inosservanza dei principi di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà disposta, con apposito provvedimento, previa diffida ad adempiere, la revoca del conferimento dell'incarico di delega.

Art. 9 - Modifiche e registrazione

1. Ogni eventuale modifica del contenuto della presente convenzione deve essere concordata fra le parti. Il presente atto viene registrato al repertorio dei Contratti del Comune di Cossato.

Art. 10 - Controversie

Letto confermato e sottoscritto

Cossato, il

Per il Comune di Cossato

Il Responsabile

Per l'Associazione

Il legale rappresentante